THERME MERAN
TERME MERANO

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL D. LGS. 231/2001

RISK ASSESSMENT

TERME MERANO SPA

Piazza Terme 9

I – 39012 Merano (BZ)

Tel: +39 0473 252 000

info@thermemeran.it

THERME MERAN
TERME MERANO

Indice

1. Introduzione 3
2. Analisi preliminare 3
3. Misurazione del rischio 4

1. Introduzione

L'art. 6, comma 2, lett. a) e b) del d.lgs. n. 231/2001 introduce il concetto del Risk Assessment come componente fondamentale del Risk Management. Il Risk Assessment consente di rilevare la mappatura dei rischi di commissione dei reati presupposto, nonché di valutare la quantificazione degli stessi rischi. L'obiettivo del Risk Assessment è, infatti, quello di tenere il rischio residuo a livello di accettabilità con un sistema di gestione tale da garantire la prevenzione del rischio attraverso il monitoraggio continuativo dell'efficacia e dell'adeguatezza dei protocolli preventivi nonché dei controlli di presidio del rischio stesso. La soglia di accettabilità sarà monitorata dall'Organismo di Vigilanza nell'ambito dei suoi obblighi di vigilanza (Art. 6 co.1 lett. b) ex d.lgs. n. 231/2001).
Le fasi del Risk Assessment sono costituite dall'**analisi preliminare**, dall'**individuazione dei rischi** nonché dalla **misurazione** e dalla **valutazione del rischio residuo** (c.d. "rischio netto").

2. Analisi preliminare

Nella fase di **analisi preliminare** sono stati presi in considerazione i processi aziendali (societari e d'impresa) suddivisi ulteriormente, quando necessario e per quanto necessario, in attività ed azioni, sia attraverso interviste ai soggetti "apicali" e ai soggetti "sottoposti", sia attraverso una verifica delle prassi operative in essere presso la società, nonché attraverso la valutazione della documentazione fornita (sistema di poteri, deleghe e procure, organigramma, policy e procedure vigenti). L'analisi preliminare era finalizzata a raccogliere informazioni e dati per mettere in relazione il reato presupposto con le attività aziendali ed i responsabili di funzione e dei principali processi aziendali (*process owner*). Questo ha permesso l'avvio della fase di individuazione dei rischi. Per una corretta valutazione dei rischi sono stati esaminati tutti i reati presupposto, indicati negli articoli del d.lgs. 231/2001.
Nel caso in cui, per il singolo reato presupposto, siano state rilevate attività sensibili, si è proceduto all'individuazione delle funzioni aziendali coinvolte nonché alla rilevazione dei protocolli di prevenzione (manuali e procedure gestionali e/o organizzative). Quindi, in coerenza con le Linee Guida Confindustria 231, sono stati identificati i punti di miglioramento, con la formulazione delle azioni che sarebbe opportuno intraprendere per ridurre ulteriormente il livello di rischio (c.d. gap-analysis).

3. Misurazione del rischio

Per la **misurazione del rischio** è stato analizzato il grado di esposizione al rischio sulla base di indicatori di stima del livello di rischio (*key risk indicators*), seguendo un criterio generale di "prudenza", per evitare la sottostima del rischio. E, visto che la Terme Merano SpA ha deciso con riferimento al Piano Anticorruzione di utilizzare l'approccio qualitativo per stimare l'esposizione della società ai rischi corruttivi, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione nell'intento di garantire così la massima trasparenza, si è optato di utilizzare il medesimo approccio ed i medesimi indicatori di stima del livello di rischio già previsti nel Piano Anticorruzione. Un tanto, al fine di ottenere una matrice di valutazione "complessiva" dei rischi. Nel Piano Anticorruzione la società ha già individuato i criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi utilizzando i seguenti indicatori di rischio (*key risk indicators*):

- livello di interesse esterno
- grado di discrezionalità del decisore interno
- manifestazione di eventi critici in passato nel processo/attività esaminata
- livello di collaborazione del responsabile del processo nella costruzione
- impatto organizzativo (valuta la percentuale di personale impiegato nel processo, rispetto al totale impiegato complessivamente dall'azienda)
- impatto economico (valuta se nel corso degli ultimi 5 anni sono state avviate indagini/pronunciate sentenze a carico dei dipendenti e/o dirigenti di riferimento)
- impatto reputazionale (valuta se nel corso degli ultimi 5 anni sono stati pubblicati su giornali o riviste articoli aventi ad oggetto il medesimo evento o eventi analoghi);
- presenza o assenza di un sistema strutturato di livelli autorizzativi (chiara identificazione dei soggetti dotati di idonei poteri, chiara identificazione dei poteri, esistenza di limiti di poteri)
- presenza o assenza di un modello di separazione dei compiti strutturato e efficace (per evitare l'esercizio prolungato o esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto)

ed i medesimi indicatori di rischio sono stati utilizzati per misurare il rischio di commissione di uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001, dando una valutazione complessiva.

Nella misurazione degli indicatori di rischio e nella valutazione complessiva è stata applicata una scala di valutazione di tipo ordinale con riferimento a ogni indicatore di rischio.

Livello di rischio	Sigla corrispondente
Rischio quasi nullo	N
Rischio basso	B
Rischio medio	M
Rischio alto	A
Rischio molto alto	A+

I risultati della misurazione con specifico riferimento ad ogni indicatore di rischio e suddiviso per processi assieme ad un giudizio complessivo sono riportati nell'Allegato A.

4. Valutazione del rischio

La presente valutazione del rischio è stata effettuata sulla base di una metodologia integrata nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs.231/01 e dalla Legge Anticorruzione e dal Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") 2019. Tale metodologia è stata sviluppata considerando le peculiarità metodologiche e normative e definendo una matrice di valutazione «complessiva» dei rischi, pur tenendo in considerazione le differenze intrinseche tra i due ambiti.

Nella colonna denominata "Valutazione rischio netto" dell'Allegato A è indicato il rischio al netto delle misure di prevenzione con utilizzo della medesima scala ordinale, prevista per la misurazione del rischio stesso.

Rev.	**Data autorizzazione del consiglio di amministrazione**	**Descrizione**